

Legge di bilancio 2017

APE e RITA: requisiti e procedure

Giuseppe Argentino - Esperto previdenziale

Tra le norme più significative contenute nella legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), entrata in vigore il 1° gennaio 2017, rientrano le disposizioni che consentono ai lavoratori di percepire delle prestazioni in anticipo rispetto alla scadenza di legge necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia. Non si tratta di trattamenti pensionistici veri e propri, ma di prestazioni che trovano nella normativa previdenziale i presupposti per essere erogati.

In particolare i commi da 166 a 186, articolo 1, legge, istituiscono in via sperimentale, tra il 1° maggio 2017 e il 31 dicembre 2018, due prestazioni, denominate rispettivamente “Anticipo finanziario a garanzia pensionistica”, che il medesimo testo del comma 166 sintetizza nell’acronimo “APE”, altrimenti denominato anche “APE volontario”, e “Indennità”, prevista dal successivo comma 179, più comunemente denominata “APE sociale”.

Completa il quadro dei nuovi acronimi, la “RITA”, ovvero, la “Rendita integrativa temporanea anticipata”, prevista dal comma 188, anch’essa istituita in via sperimentale, che può essere richiesta da iscritti a fondi pensione a contribuzione definita, purché in possesso dei requisiti necessari per ottenere l’APE.

Per ragioni di chiarezza espositiva, nel prosieguo della presente trattazione ci si soffermerà dapprima sull’APE volontario e sulla RITA, e successivamente sull’APE sociale.

APE volontario: identità e requisiti

L’APE consiste in un prestito erogato mensilmente da un istituto finanziatore, ed esente da imposizione fiscale, che una persona interessata potrà scegliere di percepire per un determinato periodo, di poco precedente al compimento dei requisiti previsti per la percezione della pensione di vecchiaia: poiché si tratta di una scelta si parla

di APE “volontario”, per distinguere meglio tale prestazione dall’APE “sociale”, che si caratterizza, come si esporrà in seguito, per diversi requisiti e finalità. Il prestito ottenuto sarà poi restituito gradualmente, lungo l’arco di vent’anni, con rate di ammortamento mensili, trattenute direttamente sulla pensione quando sarà erogata. Per coprire il rischio di eventuale premorienza, con successiva impossibilità di restituire la somma percepita a titolo di APE, la norma dispone che il prestito sia garantito da una polizza assicurativa obbligatoria: in questo modo l’impossibilità di proseguire materialmente nella restituzione del prestito non produrrà conseguenze sulla eventuale pensione ai superstiti, che verrà quindi pagata nella misura regolare.

Le caratteristiche delle operazioni sopra evidenziate rendono evidente che l’APE, come già accennato, non va considerata come una prestazione pensionistica vera e propria, pur facendo comunque riferimento a requisiti vigenti nel sistema previdenziale per stabilire se una persona abbia diritto a percepirla. Di fatto si tratta di una prestazione che accompagna al pensionamento una lavoratrice o un lavoratore che, in possesso dei requisiti di seguito esposti, voglia cessare l’attività lavorativa, o si trovi senza occupazione, e scelga di percepire un determinato trattamento sotto forma di prestito, per un breve periodo di tempo, accettando di restituirlo in base alle condizioni stabilite dalle disposizioni dettate dalla legge di bilancio 2017.

Possono accedere all’APE i lavoratori che siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago), nonché alle forme sostitutive ed esclusive dell’Ago, e alla Gestione separata istituita dall’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995 (c.d. parasubordinati) a condizione che:

- abbiano compiuto il 63.mo anno di età;

Approfondimenti

- siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;
- maturino il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- non siano già titolari di pensione diretta (ad esempio non siano titolari di assegno ordinario di invalidità);
- la pensione attesa sia di importo non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo, al netto della rata di ammortamento dell'APE: considerato che attualmente la rata mensile della pensione minima ammonta a euro 501,89, si comprende che tale importo non deve essere inferiore a euro 702,65.

La misura dell'APE, che potrà essere erogato al massimo fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi, sarà stabilita da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.), che sarà emanato, di concerto con i Ministri dell'economia e finanza, e del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè entro il prossimo 1° marzo. Il D.P.C.M. disciplinerà in particolare i criteri, le condizioni e gli adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di ultima istanza dello Stato, come pure le comunicazioni periodiche alla persona che ha ottenuto il finanziamento e ha stipulato l'assicurazione, e detterà inoltre altre disposizioni che si esporranno di seguito.

Modalità e procedure

Le persone in possesso dei requisiti prescritti, che siano interessate ad ottenere l'APE, saranno tenute a presentare all'Inps, per via telematica, tramite il portale dell'istituto previdenziale, avvalendosi anche della collaborazione dei Patronati, domanda per ottenere la certificazione del diritto all'anticipo finanziario. L'Inps, a sua volta, nel certificare il diritto, specificherà la misura dell'importo minimo e massimo della prestazione, calcolato sulla base delle disposizioni dettate dal citato D.P.C.M.

Ricevuta la certificazione, le persone interessate, avvalendosi anche in questo caso della collaborazione dei Patronati, presenteranno domanda di APE e contestualmente di pensione di vecchiaia da liquidarsi al momento di perfezionamento dei requisiti. Anche se la legge nulla dice in proposi-

to, si può presumere, visto il contesto normativo, che la domanda vada presentata all'Inps. La legge afferma però chiaramente che la domanda andrà presentata esclusivamente tramite l'uso dell'identità digitale Spid di secondo livello, e con moduli che saranno approvati dal D.P.C.M.: si rammenta, a questo proposito, che l'acronimo Spid designa il "Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese" disciplinato dal D.P.C.M. 24 ottobre 2014.

Nella domanda andranno esposti il soggetto finanziatore, nonché l'impresa di assicurazione che si assumerà il rischio premorienza: finanziatore e assicurazioni potranno essere scelti tra quelli che aderiranno agli "Accordi quadro" da stipulare, a seguito dell'entrata in vigore del citato D.P.C.M., tra i Ministri dell'economia e finanza, e del lavoro e delle politiche sociali, con l'Associazione bancaria italiana (Abi), l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) e - come precisa la legge - "altre imprese assicurative primarie". Nell'Accordo quadro saranno inoltre definite le condizioni relative all'applicazione del tasso di interesse e della misura del premio assicurativo per premorienza.

Anche se la norma non lo prevede, è presumibile che negli "Accordi quadro" possa essere coinvolto l'Inps, considerato che a tale Istituto viene affidato il compito di fornire al richiedente dell'APE, per conto di finanziatore e assicurazione, le informazioni precontrattuali e contrattuali delle intere operazioni che comportano il prestito e la sua restituzione: tali adempimenti non costituiscono tuttavia esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.

Si tratta di operazioni complesse, che tuttavia la norma, dopo avere precisato che il prestito ha natura di credito ai consumatori, si propone di rendere più snelle, disponendo che con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, saranno definite, ai fini della normativa antiriciclaggio, modalità semplificate per quanto concerne gli obblighi di verifica della clientela, considerate le finalità del finanziamento, nonché i profili di rischio conseguenti: si osserva che la legge non specifica i termini temporali entro cui dovrà essere emanato il Decreto.

La domanda di APE e di pensione di vecchiaia non sono revocabili, salvo in caso di esercizio

del diritto di recesso previsto dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993) e dal Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005): tuttavia, in deroga all'articolo 67-*duodecies*, comma 2, citato Codice, è riconosciuto un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto di assicurazione.

Avviata la procedura, il soggetto finanziatore trasmette all'Inps e alla persona interessata il contratto di prestito, ovvero un provvedimento di reiezione della domanda, che in tal caso è priva di effetti, come pure in caso di recesso dovuto a ripensamento del lavoratore che abbia attivato la procedura entro il termine temporale sopra evidenziato.

Il prestito avrà decorrenza dalla data di perfezionamento del contratto, e sarà erogato entro 30 giorni lavorativi da tale data, a condizione, beninteso, che la persona interessata abbia ricevuto dall'Inps tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. Trattandosi di un prestito, e non di una rata di pensione, l'APE viene corrisposta per dodici mensilità: la legge non specifica se il prestito verrà erogato al richiedente direttamente dal finanziatore o tramite l'Inps; si ha ragione di ritenere che tra le modalità attuative del provvedimento, l'atteso D.P.C.M. detti disposizioni chiare a questo proposito.

Il prestito verrà poi restituito al soggetto finanziatore dall'Inps, che effettuerà le trattenute direttamente sulle singole rate di pensione, effettuando i versamenti entro centottanta giorni dalla data di scadenza di ogni singola rata. In alternativa alla restituzione del prestito lungo il periodo di vent'anni, la norma prevede inoltre che un pensionato possa estinguere anticipatamente il debito in base a modalità regolate dal più volte citato D.P.C.M. In tale prospettiva, sugli interessi sul finanziamento, e sui premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50% di un ventesimo degli interessi e dei premi complessivamente dovuti. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef, è recuperato direttamente dall'Inps nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Specificità e opportunità

A completamento di informazione, si evidenzia che il comma 173, art. 1, legge di bilancio 2017, istituisce, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze un "Fondo di garanzia" per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale di 70 milioni per l'anno 2017, finalizzato a coprire l'80% del finanziamento del prestito e degli interessi. Gli interventi del Fondo, che sarà gestito dall'Inps in applicazione di una convenzione da stipularsi tra il medesimo Istituto e i Ministeri dell'economia e del lavoro, sono assistiti dallo Stato come garanzia di ultima istanza.

L'APE volontario è stato pensato, in particolare, per chi voglia abbandonare il lavoro ad una distanza di non oltre 3 anni e 7 mesi dalla decorrenza prevista della pensione di vecchiaia. I requisiti per l'erogazione dell'APE non prevedono tuttavia che sia necessario cessare l'attività lavorativa, né può ritenersi tale requisito assorbito in via tacita, considerando che l'APE non è una prestazione pensionistica, e di conseguenza "l'Anticipo finanziario", non essendo disposto diversamente, potrebbe essere ottenuto anche da una persona che prosegua l'attività lavorativa.

AmMESSO tuttavia che l'APE sia richiesto solo da lavoratori che cessino l'attività lavorativa, e considerato inoltre che il ritiro anticipato dal lavoro, per un periodo massimo di 3 anni e 7 mesi, comporta comunque una perdita nell'incremento del montante individuale dei singoli lavoratori, con la conseguenza che il calcolo di pensione sarà poi effettuato in base alla contribuzione effettivamente versata al termine del rapporto di lavoro, il comma 172, articolo 1, legge di bilancio consente ai datori di lavoro del settore privato, nonché agli enti bilaterali o ai fondi di solidarietà, di incrementare il montante contributivo individuale dei lavoratori interessati all'APE. Si tratta di un'opportunità per i lavoratori, che dovranno comunque fornire il loro assenso all'operazione, consistente nel versamento all'Inps, in unica soluzione, di una somma pari alla contribuzione volontaria che sarebbe stata eventualmente dovuta dal lavoratore interessato, per tutto il periodo di percezione dell'APE. In caso di mancato o ritardato pagamento della contribuzione, si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dalla normativa vigente.

Trattandosi di operazione lasciata a libera scelta, non è facile prevedere fino a che punto troverà seguito applicativo la norma, che pare dettata per consentire ai datori di lavoro di esercitare una sorta di *moral suasion* in grado di indurre all'esodo volontario lavoratori prossimi al pensiona-

Approfondimenti

mento di vecchiaia, compensando la perdita dello stipendio con versamento di contribuzione che consentirebbe un incremento del montante contributivo, evitando di conseguenza riduzioni sul futuro importo pensionistico: con riferimento a tale operazione alcuni organi di informazione hanno parlato di “APE aziendale”.

La RITA

Come anticipato nell'introduzione, la “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), può essere richiesta da lavoratori iscritti a fondi pensione, compresi i dipendenti pubblici iscritti ai fondi negoziali di categoria, purché in possesso della certificazione relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per ottenere l’APE “volontario”: per questa ragione il presente paragrafo viene posto immediatamente di seguito al paragrafo in cui si è trattato l’APE “volontario”.

La RITA è istituita dal comma 188, articolo 1, legge di bilancio 2017: poiché la formulazione della norma può comportare - a giudizio di chi scrive - dubbi interpretativi in merito alla sua applicazione, si espone di seguito il testo del comma, facendo poi seguire alcune considerazioni.

“A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui al comma 167 del presente articolo e in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata 'Rendita integrativa temporanea anticipata' (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto”.

Si tratta, anche in questo caso, di una prestazione erogata in via sperimentale, che potrà essere richiesta tra il 1° maggio 2017 e il 31 dicembre 2018, solo da lavoratori iscritti a fondi a contri-

buzione definita (sono infatti esclusi i fondi a prestazione definita), purché, come sopra esposto, essi siano in possesso della certificazione che consente l’accesso all’APE volontario e, a differenza di quanto non previsto dalla normativa dell’APE volontario, abbiano cessato il rapporto di lavoro.

Si osserva inoltre che la norma non afferma che la RITA possa essere erogata a chi abbia scelto di percepire l’APE volontario, ma solo ai lavoratori in possesso di certificazione dei requisiti per accedere all’APE, pertanto, stante il dettato normativo, per percepire la RITA non è richiesto che il lavoratore interessato acceda necessariamente all’APE volontario. Va tuttavia considerato che la RITA è stata pensata come somma di denaro che può consentire la richiesta di un APE volontario di importo più ridotto, e quindi di un finanziamento più contenuto, che di conseguenza inciderà meno sul prelievo che sarà effettuato sulla futura pensione per la restituzione del prestito.

In merito alla misura della RITA, che potrà essere corrisposta fino al conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, la norma afferma che essa consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato richiesto in forma di rendita temporanea. Tale formulazione non pare sufficientemente chiara perché l’accento ad una parte “frazionata” del montante sembra assimilare la prestazione più che ad una rendita, ad un riscatto parziale da erogare, nell’arco di tempo previsto, in misura “frazionata”, cioè eguale, del “montante accumulato richiesto”, e quindi di una sola parte di esso (riscatto parziale), a meno che il riferimento a tale espressione vada inteso nel senso che la rendita possa essere calcolata, per il periodo temporaneo, sulla base di una sola parte del montante, per l’appunto di una parte esplicitamente richiesta. Non è inoltre precisato se la misura frazionata debba essere corrisposta mensilmente o secondo altre scadenze temporali. La norma non rinvia a Decreti attuativi, pertanto è auspicabile un pronunciamento della Covip che faccia chiarezza in proposito.

Per quanto riguarda la tassazione, sulla RITA si applica una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15%, con riduzione dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare eccedente il quindicesimo, nel limite del 6%: a tal fine gli anni di partecipazione antecede-

denti il 2007 sono computabili fino al massimo di 15.

I dipendenti pubblici che accedano a RITA sono tenuti, come tutti gli altri lavoratori, a cessare il rapporto di lavoro: tale circostanza non rileva tuttavia ai fini del termine temporale a decorrere dal quale è conteggiato, secondo la vigente normativa, il periodo che dovrà intercorrere prima di percepire il trattamento di fine servizio comunque denominato, che inizierà comunque a decorrere dalla data in cui il singolo lavoratore perfezionerà il diritto alla pensione di vecchiaia.

L'APE sociale: cos'è e a chi spetta

Alcune categorie di lavoratrici e lavoratori che si trovino in particolari condizioni, e siano in possesso di determinate anzianità contributive, possono accedere all'APE sociale, che consiste in una indennità erogabile fino al conseguimento dei requisiti di età e di contribuzione necessari per ottenere la pensione di vecchiaia. Anche l'APE sociale, come l'APE volontario, è soggetto al periodo sperimentale compreso tra il 1° maggio 2017 e il 31 dicembre 2018.

In termini più specifici, possono accedere all'APE sociale le lavoratrici e i lavoratori che abbiano già compiuto 63 anni di età, e che siano, o siano stati, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 335/1995 (c.d. parasubordinati), purché cessino l'attività lavorativa, non siano già titolari di pensione diretta, e siano in possesso di determinati requisiti di anzianità contributive non inferiori ai seguenti:

1) *Lavoratrici e lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva, a condizione che*

a) siano disoccupati a seguito di licenziamento, anche collettivo, o di dimissioni per giusta causa, o per effetto di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, e abbiano terminato da almeno tre mesi di percepire la prestazione previdenziale a sostegno del reddito a seguito dello stato di disoccupazione;

b) assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di

gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) sia stata loro accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%.

2) *Lavoratrici e lavoratori in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva* che al momento di decorrenza dell'APE sociale prestino da almeno 6 anni, in via continuativa, attività lavorative dipendenti per le quali è richiesto un impegno particolarmente difficoltoso e rischioso, nell'ambito delle dell'elenco di professioni di seguito indicato:

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- Conciatori di pelli e di pellicce;
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- Conduttori di mezzi pesanti e camion;
- Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- Professori di scuola pre-primaria;
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Criterio di calcolo e altre particolarità

Il calcolo dell'APE sociale viene effettuato secondo il normale criterio di calcolo della pensione, ma l'importo erogabile non potrà comunque essere superiore al limite mensile di 1.500 euro, senza possibilità di rivalutazioni future, e sarà corrisposto per un numero di 12 mesi, anziché 13. Tali differenze si spiegano con la circostanza che l'APE sociale - lo si ribadisce - non consiste in un trattamento pensionistico vero e proprio, ma in un "Anticipo pensionistico" corrisposto sotto forma di indennità. La norma non esclude, come nel caso dell'APE volontario, che la prestazione sia esente da Irpef, pertanto si deve dedurre che essa sarà regolarmente tassata come reddito da lavoro dipendente.

Approfondimenti

Costituisce causa di incompatibilità la percezione di prestazioni a sostegno del reddito conseguenti allo stato di disoccupazione, come pure la percezione dell'Assegno di disoccupazione (ASdI) istituito dall'articolo 16, D.Lgs. n. 22/2015, nonché del cosiddetto "Indennizzo per commercianti", istituito dall'articolo 1, D.Lgs. n. 207/1996. Il comma 183, l'articolo 1, legge di bilancio dispone che l'APE sociale sia invece compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro all'anno, e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite annuo di 4.800 euro: non ci si nasconde che tale norma appare scarsamente coordinata con la disposizione, già esposta, che subordina l'erogazione dell'indennità alla cessazione dell'attività lavorativa. Il medesimo comma afferma inoltre che "il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato": tale precisazione si è resa necessaria perché potrebbe infatti accadere che un lavoratore in possesso di un'anzianità contributiva particolarmente elevata, dopo avere cessato di lavorare per ottenere l'APE sociale, riprenda l'attività lavorativa, pur percependo redditi di importo non superiore ai limiti sopra esposti, versando contribuzione previdenziale che gli consentirebbe di raggiungere i requisiti per il pensionamento anticipato prima di compiere l'età pensionabile.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'APE sociale sui rapporti di lavoro del pubblico impiego, il comma 184 ribadisce, come già nel caso dell'APE volontario, che i termini di pagamento delle Indennità di fine servizio comunque denominate, decorrono a far tempo dal compimento dell'età prevista per la percezione della pensione di vecchiaia, senza modifiche della normativa vigente.

Modalità attuative

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2017, dovrà essere emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.), su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disponga in merito alle modalità di attuazione delle norme introdotte dalla legge in materia di APE sociale.

In particolare, tale D.P.C.M. detterà disposizioni finalizzate a:

1) determinare le caratteristiche specifiche delle attività lavorative sopra esposte che consentono l'accesso all'APE sociale con almeno 36 anni di anzianità contributiva;

2) fissare le procedure per accertare il diritto all'indennità predisponendo anche la documentazione necessaria per la trattazione delle diverse fasi dell'istruttoria amministrativa e decisionale;

3) rendere operative le seguenti attività:

- Predisposizione di criteri per le verifiche ispettive del personale preposto a tale scopo sia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia dagli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

- Individuazione di modalità di utilizzo delle informazioni inerenti la dimensione, l'assetto organizzativo aziendale e le tipologie di lavorazioni aziendali, considerando anche i dati in possesso degli Enti previdenziali, compreso l'Inail, in modo da favorire lo scambio di informazioni e di elementi conoscitivi tra gli Enti.

- Attivazione di monitoraggio e definizione di criteri di priorità sul rispetto dei limiti di spesa, considerato che, a differenza dell'APE volontario, finanziata da soggetti finanziatori terzi, ai quali poi il percettore della prestazione dovrà restituire il finanziamento ottenuto mediante trattenute sulla futura pensione, l'APE sociale è a carico dello Stato, che a tal fine contribuisce alla prestazione nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni per l'anno 2018, di 647 milioni per l'anno 2019, di 462 milioni per l'anno 2020, di 280 milioni per l'anno 2021, di 83 milioni per l'anno 2022 e di 8 milioni per l'anno 2023. Se vi dovessero essere scostamenti tra le risorse finanziarie stanziare e i costi delle prestazioni il D.P.C.M. individuerà i criteri per operare il differimento dell'indennità.

Conclusioni

L'APE "volontario", la RITA e l'APE "sociale" costituiscono tre prestazioni innovative istituite, come afferma un comunicato posto sul sito web del Governo, per dare risposte immediate alla domanda di flessibilità nelle scelte individuali dei lavoratori, e per agevolare la transizione verso il pensionamento per le persone che sono disoccupate o in condizione di bisogno.

Si tratta di prestazioni che, come già esposto, hanno carattere sperimentale, successivamente oggetto di verifica nell'ambito di una Relazione che il Governo sarà tenuto a presentare alle Camere entro il 10 settembre 2018. Tale Relazione, in base alla disposizione dettata dal comma 193, art.1, legge di bilancio, farà il punto sulla sperimentazione, ma potrà anche avanzare proposte in rapporto alla sua eventuale prosecuzione.

Al termine dell'esposizione delle due diverse forme di "APE" viene da domandarsi perché il legislatore abbia previsto che l'APE "volontario" possa essere erogato come forma di accompagnamento al raggiungimento della pensione di vecchiaia, e considerato che il finanziamento resterebbe comunque a carico della persona interessata, non possa essere anche esteso, con la medesima finalità, ai lavoratori in condizione di raggiungere entro breve tempo i requisiti necessari per l'ottenimento della pensione anticipata. In tal modo si sarebbe consentito di agevolare la flessi-

bilità verso il pensionamento anche di quei lavoratori che non rientrano tra le categorie per le quali è consentito accedere all'APE "sociale". Non essendo inoltre previsto dalla norma sull'APE volontario l'obbligo di cessazione dell'attività lavorativa come condizione per percepire la prestazione, non si può escludere che si determini la fattispecie di un lavoratore che, senza cessare l'attività lavorativa, percepisca tale trattamento, e nel corso della sua fruizione perfezioni il diritto all'erogazione della pensione anticipata prima di perfezionare il diritto alla pensione di vecchiaia. Su tale fattispecie la norma non si esprime, ma in proposito è auspicabile un intervento chiarificatore da parte delle istituzioni competenti, per evitare che si creino situazioni non prive di effetti contraddittori, considerando che un'altra norma, come già esposto, prevede la decadenza dal diritto dall'APE sociale nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.